

# Stereotipi di genere e decisioni giudiziarie: la sentenza della Corte EDU J.L. c. Italia (27 maggio 2021)

Approfondimento a cura della prof.ssa Massaro

---

L'abuso di stereotipi di genere (o sessisti) in vicende giudiziarie, specie quando le donne assumono il ruolo di vittima di reato, è un fenomeno che solo di recente sta emergendo con sufficiente chiarezza.

In via di prima approssimazione, per stereotipo si intende uno schema cognitivo fondato su un insieme di credenze che, in maniera generalizzata e semplificata, attribuisce a un gruppo o a una categoria di persone determinate caratteristiche, ruoli, comportamenti. Lo stereotipo presenta come "naturali" caratteristiche che, in realtà, sono il risultato di una costruzione sociale sufficientemente condivisa. Gli stereotipi, quindi, generano pregiudizi, spesso inconsapevoli da parte di chi li assume come premessa di un ragionamento o di un'attività.

Lo stereotipo sessista o di genere è la rappresentazione semplificata di donne o uomini, fondata sul loro sesso o genere, che attribuisce caratteristiche, ruoli, comportamenti o inclinazioni presentate come ontologiche, ma che si fondano unicamente su radicate convinzioni sociali o culturali. Il pregiudizio che ne deriva può influenzare in modo discriminatorio valutazioni, comportamenti e decisioni.

In ambito giudiziario, lo stereotipo sessista si manifesta quando gli operatori del diritto (forze dell'ordine, avvocati, magistrati) utilizzano queste generalizzazioni come criterio implicito o esplicito di valutazione dei fatti o della credibilità di una persona.

Di particolare interesse risulta la sentenza della Corte EDU, sez. I, 27 maggio 2021, ricorso n. 5671/16, J.L. c. Italia, con cui la Corte di Strasburgo ha condannato il nostro paese per abuso di stereotipi sessisti nelle decisioni giudiziarie, nell'ambito di un processo per violenza sessuale.

Questa, in breve, la vicenda che ha dato origine al ricorso. Sette imputati sono condannati in primo grado per violenza sessuale (art. 609-bis c.p.): si ritiene integrata, più esattamente la fattispecie di violenza sessuale mediante abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa (art. 609-bis c.p., secondo comma, n. 1 c.p.), posto che non era stata accertata la condotta di violenza o minaccia, descritta al primo comma dello stesso art. 609-bis c.p. In secondo grado, la Corte d'Appello di Firenze assolve gli imputati. Per escludere la sussistenza di un abuso delle condizioni di inferiorità, i giudici valorizzano ampiamente alcuni aspetti della vita personale della presunta vittima: nella pronuncia si parla, ad esempio, della biancheria intima indossata e "mostrata" la sera della pretesa violenza, delle abitudini sessuali della ragazza, del fatto che la stessa avesse preso parte a un cortometraggio contenente scene di sesso violento. Divenuta definitiva la sentenza di secondo grado, la donna propone ricorso alla Corte EDU. La ricorrente lamentava che i suoi diritti di vittima presunta, nell'ambito di un procedimento penale per violenza sessuale, non fossero stati adeguatamente tutelati dalle autorità italiane, con conseguente violazione dell'art. 8 CEDU: la donna riteneva di aver subito, durante il processo, continue e ingiustificate ingerenze nella sua vita, specie perché molte delle domande che le erano state rivolte, quali quelle relative ai suoi rapporti sessuali, al suo abbigliamento, alle sue abitudini alimentari, risultavano irrilevanti ai fini dell'accertamento dell'aggressione, mirando piuttosto a stigmatizzare il suo stile di vita e, quindi, a metterne in discussione la credibilità.

Con specifico riguardo alle modalità del processo, i giudici di Strasburgo rilevano come gli otto avvocati della difesa non abbiano esitato a «minare la credibilità della ricorrente, a interrogarla su questioni personali relative alla sua vita familiare, ai suoi orientamenti sessuali e alle sue scelte intime, a volte senza alcun rapporto con i fatti, il che è decisamente contrario non soltanto ai principi di diritto internazionale in materia di protezione dei diritti delle vittime di violenze sessuali, ma anche al diritto penale italiano» (§ 132). La Corte EDU, ad ogni modo, focalizza la propria attenzione sulle decisioni giudiziarie adottate nel processo, per verificare se il contenuto delle stesse e il ragionamento su cui si è fondata l'assoluzione degli imputati abbiano leso il diritto dell'interessata al rispetto della sua vita privata e alla sua libertà sessuale e se l'abbiano esposta a una vittimizzazione secondaria. I giudici di Strasburgo concludono che dalle argomentazioni delle sentenze pronunciate dalle autorità italiane traspaia chiaramente l'abuso di stereotipi sessisti, né utili per valutare la credibilità della ricorrente né determinanti per l'accertamento dei fatti.

Le azioni giudiziarie e le sanzioni penali, sottolinea la Corte in uno dei passaggi motivazionali indubbiamente più significativi, svolgono un ruolo cruciale nella risposta istituzionale alla violenza di genere. È quindi essenziale che le autorità giudiziarie evitino di riprodurre stereotipi sessisti nelle decisioni giudiziarie, di minimizzare la violenza di genere e di esporre le donne a una vittimizzazione secondaria utilizzando affermazioni colpevolizzanti e moralizzatrici atte a scoraggiare la fiducia delle vittime nella giustizia.

Da queste premesse deriva la condanna per violazione dell'art. 8 CEDU, il quale stabilisce che «ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata».